



Ai sensi dell'articolo 1, comma 104, della legge n. 244 del 2007, i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che abbiano aderito al regime di cui al comma 96 e seguenti della citata finanziaria 2008 (c.d. **regime dei contribuenti minimi**) sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive e pertanto non sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP

Per quanto riguarda gli esercenti arti o professioni che posseggono i requisiti per rientrare nel predetto regime, la circolare n. 45 del 2008 ha precisato che per tali soggetti non sussiste il presupposto dell'autonoma organizzazione e, quindi, non sono assoggettati ad IRAP, a prescindere dalla circostanza che gli stessi si siano avvalsi o meno del relativo regime fiscale.

Nei confronti delle persone fisiche non residenti il presupposto impositivo si verifica in caso di esercizio in Italia di attività commerciali, artistiche o professionali, per un periodo non inferiore a tre mesi, mediante stabile organizzazione o base fissa ovvero nel caso di esercizio in Italia di attività agricole.

Gli incaricati di vendita a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta non sono tenuti alla dichiarazione e al versamento dell'IRAP.

### **Come è suddiviso il quadro IQ**

Il quadro in commento è suddiviso in sei sezioni:

□ le prime cinque attengono alla indicazione dei componenti positivi e negativi rilevanti per le diverse categorie di soggetti ai fini della determinazione del valore della produzione relativo all'anno 2011. In caso di esercizio di attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi (i.e. soggetto che eserciti sia un'attività imprenditoriale sia un'attività professionale), dovrà procedersi separatamente alla determinazione del valore della produzione compilando le sezioni corrispondenti a ciascuna attività esercitata e non è possibile operare compensazioni tra risultati positivi e risultati negativi;

- la sesta sezione, attiene alla determinazione del valore della produzione netta. Nel caso in cui il soggetto eserciti più imprese e determini il valore della produzione con i medesimi criteri dovrà essere compilata un'unica sezione.

### Adeguamento agli studi di settore

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del DPR n.195/1999, rilevano ai fini Irap i maggiori ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili conseguenti all'adeguamento agli studi di settore anche se relativi al primo periodo d'imposta in cui trovano applicazione gli studi o le revisioni dei medesimi.

Pertanto, nell'apposito rigo collocato all'inizio del presente quadro, dovranno essere indicati i maggiori ricavi (**colonna 1**) o compensi (**colonna 2**) conseguenti all'adeguamento agli studi di settore.

L'articolo 2, comma 2-bis, del citato DPR, ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.

Si precisa che non assumono rilievo ai fini della determinazione della base imponibile i maggiori ricavi o i maggiori compensi indicati in dichiarazione dei redditi per adeguamento ai parametri ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 195 del 1999. Nel rigo sopra citato in **colonna 3** va, altresì, riportata la somma degli importi di cui alle colonne 3 e 5 del rigo IS14 del quadro IS ovvero l'importo di colonna 6 del predetto rigo preceduto dal segno meno.

		Adeguatezza agli studi di settore		Recupero deduzioni extracontabili
		Maggiori ricavi	Maggiori compensi	
1	2	3	4	5
		0	0	0

La sezione I deve essere compilata dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ai sensi dell'articolo 55 del DPR 917/86, a prescindere dal regime di contabilità adottato, che non abbiano optato, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, per la determinazione del valore della produzione secondo le regole dettate per le società di capitali e per gli enti commerciali.

Sez. I Imprese art. 5-bis D.Lgs. n. 446 del 1997				
IQ1	Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR			,00
IQ2	Variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del TUIR			,00
IQ3	Contributi erogati in base a norma di legge			,00
IQ4	<b>Totale componenti positivi</b>	Quote componenti positivi precedenti periodi d'imposta	1	2 ,00
IQ5	Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			,00
IQ6	Costi dei servizi			,00
IQ7	Ammortamento dei beni strumentali materiali			,00
IQ8	Ammortamento dei beni strumentali immateriali			,00
IQ9	Canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali e immateriali			,00
IQ10	<b>Totale componenti negativi</b>	Quote componenti negativi precedenti periodi d'imposta	1	2 ,00
IQ11	Deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446			,00
IQ12	<b>Valore della produzione (IQ4, col. 2 - IQ10, col. 2 - IQ11)</b>			,00

I soggetti che per l'anno 2011 si avvalgono, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, dei regimi forfetari previsti dall'articolo 56-bis del DPR 917/86, possono optare – compilando la sezione III in luogo della sezione I – per la determinazione del valore della produzione rilevante ai fini dell'IRAP secondo le regole previste dall'articolo 17, comma 2. La scelta può essere esercitata a prescindere dalle modalità di determinazione dell'imposta adottate in sede di versamenti in acconto riferiti al periodo oggetto di dichiarazione e non è vincolante per i successivi periodi.

Sez. III Imprese in regime forfetario	IQ41	Reddito d'impresa determinato forfetariamente	,00
	IQ42	Retribuzioni, compensi e altre somme	,00
	IQ43	Interessi passivi	,00
	IQ44	Deduzioni art. 11, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 446	,00
	IQ45	Valore della produzione (IQ41 + IQ42 + IQ43 - IQ44)	,00

Ai sensi dell'articolo 5-bis, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del DPR 917/86, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92, 92-bis e 93 del medesimo testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali.

## **I costi non deducibili ai fini IRAP e disposizioni sui costi deducibili**

Non sono deducibili ai fini IRAP:

- ✓ le spese per il personale dipendente e assimilato;
- ✓ i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11;
- ✓ la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
- ✓ le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili.

I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione vevoli per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta personale.

I componenti negativi, relativi alle voci di costo delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali ed immateriali, sono individuati in base alla classificazione civilistica del bilancio. La normativa sul reddito d'impresa non disciplina, infatti, espressamente tali componenti di costo e, pertanto, il richiamo operato dal legislatore a tali voci deve essere interpretato nel senso che gli stessi, seppur deducibili secondo l'ammontare risultante dall'applicazione delle disposizioni generali del reddito d'impresa, si assumono nell'imponibile Irap applicando i corretti principi contabili. I costi per servizi, invece, possono essere individuati sulla base della disciplina prevista, ai fini delle imposte sui redditi, dal decreto ministeriale 17 gennaio 1992 (cfr. circ. n. 60 del 28 ottobre 2008).

Il costo sostenuto per l'impiego di personale in base a contratto di lavoro interinale è deducibile solo per l'importo che eccede gli oneri retributivi e contributivi.

Gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono alla formazione della base imponibile.

Nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione.

5 luglio 2012  
Federico Gavioli